




Repubblica Italiana  
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi  
Ufficio del Bilancio



## **NOTA DI LETTURA**

### **DDL 600 E DDL 739**

Documento n. 21 - 2020

XVII Legislatura - 26 ottobre 2020



L'Ufficio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

### **Servizio Studi**

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

Direttore dott.ssa Laura Salamone

Capo Ufficio Consigliere parlamentare dott. Rosario Amato

Consigliere parlamentare ad interim dott.ssa Sabrina Gatto

Segretario parlamentare documentarista sig.ra Paola Canino

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:  
tel. 091 705 4884- fax 091 705 4371 - mail [serviziostudi@ars.sicilia.it](mailto:serviziostudi@ars.sicilia.it)

---

*I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.*

## INDICE

NOTA DI LETTURA .....	4
TESTO A FRONTE .....	7
LEGGI REGIONALI VIGENTI .....	15
ABRUZZO .....	15
L.R. 4-9-2017 N. 51 .....	15
L.R. 3-6-2020 N. 10, ART. 11.....	15
LOMBARDIA .....	15
L.R. 19-2-2014 N. 11, ART. 4.....	15
STRALCIO IMPUGNATIVA .....	16
PUGLIA .....	17
L.R. 20-8-2020 N. 28 .....	17
SARDEGNA.....	19
L.R. 23-5-2013 N. 12, ART. 3 C. 6.....	19
VENETO .....	19
L.R. 16-7-2019 N. 27 .....	19

## NOTA DI LETTURA

I disegni di legge n. 600 a firma dell'On. Calderone ed altri "*Partecipazione degli enti locali a consorzi e contratti simili per l'attivazione di strumenti multilaterali*" e n. 739 a firma degli On. Foti e Tancredi "*Istituzione di un circuito regionale di compensazione multilaterale e complementare*" hanno entrambi ad oggetto l'istituzione di un circuito di compensazione multilaterale sulla scorta di altre esperienze attive in Italia, prima tra tutte quella sarda, che ha creato nel suo territorio un circuito di compensazione basato sull'uso di una valuta complementare denominata *Sardex*.

**Le esperienze oggi attive nel nostro Paese si caratterizzano per la creazione di circuiti di compensazione monetaria complementare che coinvolgono imprese o soggetti privati che, in luogo dell'utilizzo della corrente moneta, pagano (o per converso incassano) i corrispettivi delle rispettive transazioni attraverso il meccanismo della compensazione multilaterale.**

In tali esperienze, promosse a seguito dell'approvazione di leggi regionali in materia, così come nei disegni di legge all'esame della II Commissione, la moneta complementare è da considerarsi come mera unità di conto e non come nuova valuta immessa nel sistema economico finanziario.

Si tratta in particolare delle leggi regionali delle regioni Abruzzo (nn. 51/2017 e 10/2020), Sardegna (n. 12 del 2013) Lombardia (n. 11 del 2014, successivamente modificata dalla legge regionale n. 24 del 2014) Veneto (n. 27 del 2019) e della recentissima legge della Regione Puglia n. 28 del 2020, già passata, proprio qualche giorno fa, al vaglio del Consiglio dei Ministri senza censure di legittimità.

Per il testo delle citate leggi regionali si rinvia all'appendice di documentazione presente in coda al presente dossier.

Sotto il profilo del rispetto del riparto di competenza tra lo Stato e la Regione si ritiene dover dar conto del contenzioso costituzionale già avanzato in proposito. In particolare si segnala che la regione Lombardia ha adottato nel febbraio 2014 una legge nella quale espressamente si faceva riferimento alla costituzione di un circuito di moneta complementare (articolo 4, comma 1 della citata legge regionale n. 11 del 2014). Tale disposizione è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in quanto è stato ritenuto che la stessa contrastasse con l'art. 117 secondo comma lettera e) della Costituzione che attribuisce la materia della moneta alla competenza esclusiva dello Stato.

A seguito della predetta impugnativa, la Regione Lombardia ha successivamente approvato una norma modificativa (art. 21 comma 3, lettera b) della legge regionale n. 24/2014, (approvata nell'agosto di quell'anno) per superare le obiezioni contenute nell'impugnativa statale. E difatti la Corte costituzionale nella sentenza n. 260 del 2014 dichiarava cessata la materia del contendere considerando le ragioni del ricorrente soddisfatte dall'approvazione della nuova normativa regionale che espungeva dal testo il termine "moneta", considerato lesivo delle competenze statale e affermava esplicitamente il carattere di volontarietà degli strumenti da utilizzare e cioè del sistema di «compensazione regionale multilaterale e complementare», prevedendo il «rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato» nella sua attuazione. A maggior chiarimento, la norma lombarda impugnata prevedeva la *creazione di un circuito di moneta complementare* mentre la disposizione vigente (post impugnativa) prevede la *costituzione di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare* con carattere di volontarietà.

I due disegni di legge all'attenzione dell'Assemblea regionale siciliana non appare contengano motivi di illegittimità riconducibili alla predetta impugnativa statale riguardante la legge lombarda. In particolare il disegno di legge n. 739 prevede, fin dall'articolo 1, l'istituzione di un circuito di compensazione multilaterale e complementare su piattaforma regionale su base volontaria, nel rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato e con espresso richiamo della normativa comunitaria vigente in materia. Il medesimo progetto di legge prevede altresì, con norma rilevante ai fini del rispetto delle competenze statali in materia, che le transazioni effettuate all'interno del circuito di compensazione sono soggette all'obbligo di contabilizzazione nel rispetto dei principi della normativa statale in materia di armonizzazione contabile.

Entrambi i ddl all'esame della II Commissione, a differenza delle altre esperienze a cui sopra si è fatto cenno, coinvolgono nella creazione dei circuiti compensativi gli enti locali, ai quali si attribuirebbe un ruolo non di regolamentazione, ma di parte attiva nelle transazioni compensative attraverso meccanismi che riguarderebbero i crediti ed i debiti che il sistema degli operatori economici siciliani vanta nei confronti dei predetti enti pubblici. In particolare, mentre il DDL n. 600 prevede l'adesione dell'Ente Locale ad un organismo consortile di diritto privato, il DDL n. 739 consente la partecipazione al circuito degli Enti Locali attraverso la loro immediata adesione al circuito medesimo.

A tal proposito appare opportuno approfondire eventuali profili di criticità che potrebbero sorgere dalla partecipazione degli Enti Locali al meccanismo di compensazione con riferimento alle competenze statali in materia di principi di coordinamento della finanza pubblica.

A supporto della scelta relativa al coinvolgimento degli Enti Locali, dalla lettura delle relazioni accompagnatorie si ricava un chiaro riferimento all'importanza che gli operatori pubblici hanno all'interno del sistema economico isolano. Purtroppo allo stato non disponiamo di sufficienti elementi economico-finanziari per potere valutare l'impatto di tale scelta strategica sull'intero sistema economico e segnatamente sul sistema delle compensazioni multilaterali.

Occorrerebbe approfondire se lo strumento, così come proposto, possa in tal modo sterilizzare lo scopo del circuito di moneta complementare, per tradursi in un meccanismo multilaterale di compensazione tra crediti e debiti che il singolo soggetto ha nei confronti della PA siciliana.

Ciò avrebbe indubbiamente dei riflessi positivi in termini di velocizzazione dei tempi medi di incasso e pagamento verso la PA regionale con relativa contrazione degli oneri finanziari; non ci sono invece elementi che possano indurre a ipotizzare che la presenza in tale circuito degli enti pubblici si traduca in un volano per la crescita del fatturato delle imprese.

D'altra parte, volgendo lo sguardo alla legislazione delle altre regioni nella materia che stiamo osservando, si evidenzia come lo strumento del circuito di compensazione multilaterale e complementare abbia l'obiettivo prevalente di favorire lo scambio di beni e servizi tra imprese su base regionale e volontaria, con l'ausilio di strumenti elettronici e senza l'intermediazione di denaro.

E' importante segnalare che uno dei disegni di legge, il DDL n. 739, contiene un opportuno riferimento alla **Direttiva UE 2018/843** che interviene in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e **ribadisce che le valute locali, note anche come**

**monete complementari, che sono utilizzate in ambiti molto ristretti, quali una città o una regione, e tra un numero limitato di utenti, non dovrebbero essere considerate valute virtuali.**

Va rilevato inoltre, che il medesimo DDI n. 739 sembrerebbe affidare compiti di regolamentazione e gestione dell'istituendo circuito all'IRCA. A questo proposito, si evidenzia che dal combinato disposto delle previsioni contenute negli articoli 2 e 4 del predetto DDI non è molto chiaro l'esatto ruolo dell'IRCA medesimo; suscettibili di miglioramento appaiono anche le disposizioni relative alle modifiche regolamentari dell'ente al fine di potere ricondurre la gestione del circuito nell'alveo delle sue competenze.

A tal proposito si rileva che nelle leggi delle altre regioni in precedenza citate il compito di istituire il circuito o quanto meno di fornire linee di indirizzo per la sua costituzione viene affidato alla Giunta regionale, con apposita delibera che pertanto è preventiva rispetto all'istituzione ed all'operatività del circuito. Nella Regione Puglia è poi previsto il coinvolgimento di un ente denominato Puglia Sviluppo s.p.a. ma soltanto allo scopo di coordinare e monitorare l'andamento della sperimentazione. Il modello delineato dal disegno di legge n. 739 differisce in particolare rispetto a quello adottato nelle normative di altre regioni vigenti con riferimento al soggetto cui viene affidato il funzionamento del circuito e a questo riguardo si invita ad una riflessione e ad un coordinamento in merito al ruolo degli organi regionali chiamati ad occuparsene (la Giunta regionale che dovrà esprimersi sul decreto di modifica regolamentare e statutaria dell'Irca, l'Assessorato regionale alle attività produttiva che promuove le suddette modifiche) e su quello degli enti locali che decidano di aderirvi. In relazione a questi ultimi si segnala la previsione del disegno di legge n. 600 che intanto prevede la possibilità degli enti locali di partecipare ad enti consortili di diritto privato con scopi di compensazione complementare, nonché quella secondo cui l'Assessorato Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali vigila sugli enti locali che hanno aderito agli strumenti di compensazione multilaterale individuando persino forme in qualche modo sanzionatorie rispetto agli enti locali che non utilizzino correttamente lo strumento di cui trattasi (anche se la formulazione contenuta nell'articolo 2 del citato disegno di legge n. 600 parla genericamente di condizioni che legittimino la revoca della possibilità di usare il circuito in oggetto).

Le testimonianze relative alla efficacia dello strumento evidenziano due aspetti sugli altri: il minore ricorso ad un sistema oneroso per il dilazionamento dei pagamenti commerciali ed un aumento del fatturato di impresa. Gli strumenti in analisi si contraddistinguono per una elevata snellezza operativa senza trascurare elementi di equilibrio e di elevata efficacia nei risultati.

Di seguito si allega una tabella che compara le disposizioni dei due disegni di legge all'esame della II Commissione legislativa.

TESTO A FRONTE

DDL 739	NOTA	DDL 600	NOTA
Foti ed altri		Calderone ed altri	
<p><b>Art. 1</b> <b>Oggetto e finalità</b></p> <p>1. Ai sensi della Direttiva UE 2018/843, al fine di ridurre le distorsioni del mercato globale ed incentivare lo sviluppo e l'occupazione delle imprese operanti nel territorio regionale, migliorandone la competitività e l'attrattività sul mercato locale, la Regione siciliana istituisce un circuito di compensazione multilaterale e complementare su piattaforma regionale su base volontaria, di seguito denominato circuito di compensazione, quale strumento di compensazione per lo scambio di beni e servizi fra imprese ed enti locali che vi partecipano, garantendo il rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato.</p> <p>2. Ai sensi della vigente normativa comunitaria e statale al circuito di</p>	<p>Circoscrive l'ambito di intervento del disegno di legge, inserendo nel circuito della compensazione multilaterale oltre ai privati anche gli enti locali.</p> <p>Importante appare il riferimento alla Direttiva UE 2018/843 che interviene in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e ribadisce che le valute locali, note anche come monete complementari, che sono utilizzate in ambiti molto ristretti, quali una città o una regione, e tra un numero limitato di utenti, non dovrebbero essere considerate valute virtuali.</p>	<p><b>Art. 1.</b> <b>Finalità</b></p> <p>1. La presente legge ha la finalità di circoscrivere l'azione della Regione Siciliana ad un intervento di aggressione del declino economico e della perenne inoccupazione dei fattori produttivi tra i quali, soprattutto il lavoro anche autorizzando gli enti locali della Regione Siciliana a partecipare ad enti consortili di diritto privato, attraverso lo strumento della compensazione multilaterale.</p>	<p>Circoscrive l'ambito di intervento del disegno di legge, inserendo nel circuito della compensazione multilaterale oltre ai privati anche gli enti locali.</p>

<p>compensazione è espressamente fatto divieto: convertire in valuta legale il valore economico circolante, emettere moneta sotto forma di banconote, garantire con un apposito fondo di garanzia il circuito stesso</p>			
<p><b>Art. 2</b></p> <p><b><i>Gestore del circuito e soggetti partecipanti</i></b></p> <p>1. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal precedente articolo, il circuito di compensazione è affidato all'Istituto Regionale per il Credito Agevolato (I.R.C.A.) che ai sensi della lett. c), comma 1, art. 2 del proprio Regolamento promuove la costituzione di consorzi e/o altri organismi aventi lo scopo di promuovere ed incrementare lo sviluppo dell'artigianato e della cooperazione.</p> <p>2. Al circuito di compensazione possono partecipare enti locali, confederazioni dei</p>	<p>Affida la gestione del circuito di compensazione all'IRCA.</p> <p>A questo proposito si rinvia alle note di lettura di cui al presente dossier.</p>	<p><b>Art. 2.</b></p> <p><b><i>Partecipazione regionale a strumenti di compensazione multilaterali</i></b></p> <p>1. Gli enti locali della regione siciliana sono autorizzati a partecipare ad enti consortili di diritto privato che, attraverso la mutua compensazione di crediti/debiti, con o senza la produzione di titoli impropri rappresentativi di credito in beni e servizi verso gli aderenti al consorzio, abbiano la finalità di facilitare i pagamenti tra imprese, persone fisiche ed enti di ogni tipo aderenti, qualunque sia la forma giuridica che l'ente consortile assume secondo il proprio specifico atto</p>	<p>Affida la gestione del circuito di compensazione ad un consorzio da costituire su base volontaria.</p> <p>A questo proposito si rinvia alle note di lettura di cui al presente dossier.</p>

<p>datori di lavori e rappresentanti delle piccole e medie imprese operanti nei settori del commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi, confederazioni sindacali dei lavoratori, circoli ricreativi assistenziali dei lavoratori e associazione del terzo settore, ivi comprese quelle sportive. L'Assessore regionale per le attività produttive promuove le opportune modifiche al regolamento dell'IRCA al fine di ampliare quanto più possibile la platea dei soggetti partecipanti al circuito di compensazione.</p>		<p>costitutivo e/o statuto.</p> <p>2. Ai fini della presente legge l'ente consortile e i contratti che questo intrattiene con i suoi associati prende il nome di strumento di compensazione multilaterale.</p>	
<p><b>Art. 3</b></p> <p><b><i>Disposizioni contabili integrative per gli Enti Locali</i></b></p> <p>1. Gli enti locali che aderiscono al circuito di compensazione secondo il proprio regolamento interno, definiscono la quota dei pagamenti nonché la quota di riscossione, fino ad un massimo del</p>	<p>Circoscrive la quantità massima del ricorso degli EELL allo strumento della compensazione multilaterale</p> <p>Prescrive la contabilizzazione della partite degli EELL secondo i criteri dell'armonizzazione contabile e quindi, del decreto legislativo</p>	<p><b>Art. 3.</b></p> <p><b><i>Regolamentazione</i></b></p> <p>1. Gli enti locali che aderiscono allo strumento di compensazione multilaterale secondo proprio regolamento interno, definiscono la quota dei pagamenti agli aventi diritto che sono consorziati da corrispondere in</p>	<p>Lascia liberi gli EELL di determinare secondo il proprio regolamento interno le modalità di partecipazione al circuito compensativo sia in relazione alle riscossioni che ai pagamenti.</p>

<p>20 per cento dell'ammontare totale, che gli aventi diritto al circuito di compensazione possono corrispondere come strumento di compensazione.</p> <p>2. Le transazioni effettuate all'interno del circuito di compensazione sono soggette all'obbligo di contabilizzazione nel rispetto dei principi della normativa statale in materia di armonizzazione contabile. Al fine di garantire maggiore trasparenza, gli enti locali possono inserire nei documenti di programmazione economico-finanziaria previsioni circa le minori entrate e le minori spese derivanti dall'utilizzo del circuito di compensazione, oltre che tenere specifica contabilità speciale attraverso un allegato prospetto da inserire nella nota integrativa al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.</p>	<p>118/2011.</p>	<p>strumento di compensazione, non che la parte di riscossioni di entrate pubbliche dagli aventi obbligo che sono consorziati da introitare in strumento di compensazione.</p>	
--	------------------	--	--

<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Statuto</b></p> <p>1. Lo statuto ed il funzionamento organizzativo dell'ente, ispirati ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà sono approvati, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>La norma consente la modifica dello statuto e del funzionamento organizzativo dell'ente (si presume dell'Irca) che tenga conto delle nuove funzioni, attribuite all'Irca dal disegno di legge.</p> <p>A tal proposito tuttavia si chiede di chiarire il riferimento allo Statuto dell'Irca e di prevedere forme di coordinamento con le disposizioni in atto recate dalle norme organizzative dell'ente vigenti. Si ritiene inoltre che vada chiarito il raccordo con le previsioni dell'articolo 2 che fa riferimento alla attività dell'Irca di promozione della costituzione di consorzi e/o altri organismi aventi lo scopo di promuovere ed incrementare lo sviluppo dell'artigianato e della cooperazione. Nella relazione si fa riferimento allo "Statuto" dell'ente di diritto pubblico non economico a carattere associativo individuandone la disciplina. Occorre a</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 4.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Vigilanza</b></p> <p>1. La Regione per mezzo dell'Assessorato Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali, vigila sugli enti locali che hanno aderito agli strumenti di compensazione multilaterale, affinché il sistema di riscossione e di pagamento non presenti irregolarità e non siano violate, comunque, norme imperative.</p> <p>2. Qualora ne ricorrano le condizioni, per le ragioni di cui al precedente comma, la regione può revocare l'autorizzazione di cui all'art.2, inibendo l'ente locale interessato dal partecipare a un nuovo strumento di compensazione per i successivi tre anni dalla data del provvedimento il quale deve, comunque, regolare le norme transitorie per i diritti e gli obblighi già acquisti dall'ente</p>	<p>Attribuisce la vigilanza del circuito di compensazione multilaterale allo Assessorato Funzione Pubblica e delle Autonomie Locali, prevedendo delle norme sanzionatorie per gli EE LL che dovessero operare in violazione di norme imperative.</p>
---	--	---	--

	<p>nostro avviso un miglior coordinamento con tali previsioni <b>anche al fine di delineare meglio se l'ente il cui statuto è da modificare è l'IRCA.</b></p>	<p>locale.</p>	
<p><b>Art. 5</b></p> <p><b><i>Promozione del circuito di compensazione</i></b></p> <p>1. Al fine di diffondere la conoscenza del circuito di compensazione in ordine alla sua esistenza sul territorio regionale, nonché la partecipazione allo stesso, la Giunta regionale istituisce nell'ambito del proprio sito web una sezione dedicata alla quale sarà possibile consultare i soggetti aereni al circuito di compensazione e promuove nelle istituzioni scolastiche attività di informazione, formazione e sensibilizzazione.</p> <p>2. La Giunta regionale trasmette, con cadenza annuale, all'Assemblea regionale siciliana e, in prima applicazione, a decorrere dal secondo</p>	<p>Prevede delle attività volte alla promozione dello strumento in argomento e una attività di informazione periodica all'Assemblea regionale siciliana.</p>	<p><b>Art. 5.</b></p> <p><b><i>Disciplina Contabile</i></b></p> <p>1. Gli strumenti di compensazione multilaterale, non necessariamente cartoralizzati in un titolo improprio, non possono comportare obbligo di corresponsione di denaro da parte dell'ente locale e per tanto, non costituendo attività o passività finanziaria, non sono soggetti agli obblighi di contabilizzazione nella contabilità finanziaria tra le entra e uscite dell'ente.</p> <p>2. E' fatto, tuttavia, obbligo di inserire nei documenti di programmazione economico-finanziaria previsioni che tengano conto delle minori entrate future dovute all'utilizzo dello strumento dei consorziati per adempiere agli obblighi verso l'ente</p>	<p>Regola le modalità di gestione contabile degli strumenti di compensazione multilaterale. Occorrerebbe verificare la loro compatibilità con le vigenti norme in materia di armonizzazione contabile anche in considerazione del fatto che il soggetto gestore sarebbe un consorzio costituito anche da -EE. LL.</p>

<p>anno successivo alla entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di attuazione del circuito di compensazione, con particolare riguardo agli interventi attuati per la sua istituzione ed i dati in ordine alle quantità e tipologie di beni e servizi oggetto di transizione nello stesso.</p>		<p>locale, così come per le minori uscite dovute all'utilizzo dello strumento per effettuare una parte dei pagamenti dell'ente locale medesimo.</p> <p>3. L'acquisizione e la cessione dei titoli rappresentativi o comunque, della disponibilità dello strumento di compensazione multilaterale sarà tuttavia contabilizzata in contabilità economico-patrimoniale.</p>	
<p><b>Art. 6</b> <b>Disposizioni finanziarie</b></p> <p>1. Agli oneri derivanti dall'attuazione oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in 50 migliaia di euro per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022.</p>	<p>Destina 50 mila euro alle attività di promozione di cui all'art. 5.</p>	<p><b>Art. 6.</b> <b>Forme di contabilità</b></p> <p>1. I comuni che aderiscono allo strumento di compensazione multilaterale, tengono ordinata e continuativa contabilità della capacità di spesa di strumento di compensazione, secondo regolamento comunale, sia che questo strumento di pagamento preveda la presenza dei titoli di cui all'art.2, sia che non ne preveda l'uso; detta contabilità speciale e distinta dalla contabilità finanziaria e da quella economico-</p>	<p>Si veda quanto descritto a proposito dell'art 5</p>

		<p>patrimoniale dell'ente, ma è con le stesse coordinate ai sensi dell'art.5.</p> <p>2. Nella nota integrativa al bilancio di previsione dell'ente è allegato un prospetto che contenga la previsione dell'entità iniziale della disponibilità dello strumento all'inizio dell'esercizio, della sua variazione prevista nel corso dell'esercizio e della sua disponibilità finale.</p> <p>3. Parimenti è allegato analogo rendiconto sulle disponibilità iniziali e finali d'esercizio, nonché sulle variazioni dell'esercizio, da allegare al rendiconto della gestione.</p>	
<p><b>Art. 7</b> <b><i>Norma finale</i></b></p> <p>1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.</p> <p>2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p>		<p><b>Art. 7.</b> <b><i>Norma Finale</i></b></p> <p>. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.</p> <p>2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.</p>	

## LEGGI REGIONALI VIGENTI

### Abruzzo

#### L.R. 4-9-2017 n. 51

Impresa Abruzzo competitività – sviluppo – territorio.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 20 settembre 2017, n. 38.

#### **Art. 4 Circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare.**

1. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dagli articoli 2 e 3, con particolare riguardo alle misure di accesso al credito, la Regione promuove la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare, da intendersi esclusivamente quale strumento elettronico di compensazione multilaterale locale per lo scambio di beni e servizi. Tale circuito presenta carattere di volontarietà.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, con appositi provvedimenti dispone le norme attuative e la disciplina del circuito di compensazione regionale complementare e multilaterale di cui al comma 1, garantendo il rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato.

#### L.R. 3-6-2020 n. 10, art. 11

Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 5 giugno 2020, n. 83, speciale

Art. 11 Promozione della diffusione di circuiti di compensazione multilaterale e complementare.

1. Al fine di sostenere la ripresa dell'economia locale attraverso la promozione di modelli di economia sociale, la Regione, anche tramite il coinvolgimento e la collaborazione degli Enti locali e di altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, adotta iniziative e individua strumenti orientati a promuovere la diffusione della conoscenza dei circuiti di compensazione multilaterale e complementare, ad adesione volontaria, per lo scambio di beni e servizi tra imprese che operano nel rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato.

### Lombardia

#### L.R. 19-2-2014 n. 11, art. 4

Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività.

Pubblicata nel B.U. Lombardia 20 febbraio 2014, n. 8, Supplemento.

#### **Art. 4 Circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare. (21)**

1. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dagli articoli 2 e 3, con particolare riguardo alle misure di accesso al credito, la Regione promuove la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare, da intendersi esclusivamente quale strumento elettronico di compensazione multilaterale locale per lo scambio di beni e servizi. Tale circuito presenta carattere di volontarietà.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, con appositi provvedimenti dispone le norme attuative e la disciplina del circuito di compensazione regionale complementare e multilaterale di cui al comma 1, garantendo il rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato. (22)

---

(21) Articolo corretto con Avviso di Rettifica pubblicato nel B.U. Lombardia 11 aprile 2014, n. 15 e, successivamente, così sostituito dall'**art. 21, comma 3, lettera b), L.R. 5 agosto 2014, n. 24**, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo precedente la modifica apportata dalla **L.R. n. 24/2014** era così formulato: "Art. 4. Circuito di moneta complementare. 1. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dagli articoli 2 e 3, con particolare riguardo alle misure di accesso al credito, la Regione promuove la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di moneta complementare, da intendersi esclusivamente quale strumento elettronico di compensazione multilaterale locale per lo scambio di beni e servizi.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, con appositi provvedimenti dispone le norme attuative e la disciplina del circuito di moneta complementare di cui al comma 1."

(22) In attuazione del presente comma vedi la Delib.G.R. 11 aprile 2014, n. 10/1644.

#### **Stralcio impugnativa**

Delibera C.d.M. del: 18-4-2014 / **Impugnata**

Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività. (19-2-2014)

Regione: Lombardia

Estremi: Legge n.11 del 19-2-2014

Bur: n.8 del 20-2-2014

Settore: Politiche infrastrutturali

La legge della Regione Lombardia del 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività", presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale, riferiti all'articolo 3, comma 1, lettera g); all'articolo 4, comma 1; all'articolo 6, commi 1, 2, 4, 5 e 13; all'articolo 7:

2) L'articolo 4, comma 1, secondo cui "la Regione promuove la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di moneta complementare, da intendersi esclusivamente quale strumento elettronico di compensazione multimediale locale per lo scambio di beni e servizi", prevedendo la costituzione di un "circuito di moneta complementare" su base locale, invade la potestà legislativa esclusiva statale in materia di moneta e pertanto viola l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

## Puglia

### L.R. 20-8-2020 n. 28

Promozione di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare in attuazione di un modello di economia solidale nel sistema delle imprese.

Pubblicata nel B.U. Puglia 24 agosto 2020, n. 120.

Art. 1 Principi e finalità.

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e delle competenze regionali di cui alla parte II, titolo V, della Costituzione e in conformità alla normativa nazionale ed europea, promuove la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Puglia.
  2. La Regione riconosce e sostiene nell'ambito del sistema produttivo delle piccole e medie imprese i principi dell'economia solidale, per affrontare le situazioni di crisi economica e occupazionale. A tal fine, la Regione combatte la progressiva restrizione dell'accesso al credito e sostiene il potere d'acquisto delle piccole e medie imprese, riducendo il fabbisogno di capitale circolante e promuove il carattere locale del circuito economico-produttivo favorendo la canalizzazione della spesa sul territorio locale.
  3. La Regione favorisce l'introduzione di strumenti di scambio locale non monetari creati dal basso, intesi come strumenti attraverso cui gli aderenti, su base volontaria, scambiano beni e servizi senza l'intermediazione di denaro.
- 

Art. 2 Promozione di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare.

1. Per le finalità di cui alle presenti disposizioni, con particolare riguardo alle misure di accesso al credito, la Regione promuove la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare, da intendersi esclusivamente quale strumento elettronico di compensazione multilaterale locale per lo scambio di beni e servizi. Tale circuito presenta carattere di volontarietà.
  2. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, con apposita deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta gli indirizzi per avviare, in forma sperimentale, la costituzione del circuito di compensazione regionale complementare e multilaterale di cui al comma 1, garantendo il rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato. In particolare, la deliberazione della Giunta individua un percorso strutturato volto a selezionare, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, un partner operativo qualificato per materia, con il quale sottoscrivere un accordo di collaborazione per costituire un progetto sperimentale di promozione, avvio e gestione di un sistema di compensazione multilaterale.
  3. La Giunta regionale può avvalersi di Puglia Sviluppo s.p.a. per coordinare e monitorare l'andamento della sperimentazione e, ai sensi dell'[articolo 57, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), individua nell'Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali (IPRES) il soggetto incaricato di sviluppare analisi sugli aspetti macroeconomici e simulazioni a supporto delle valutazioni tecniche nella fase sperimentale.
-

---

#### Art. 3 Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziati e utilizzate, numero e tipo di imprese beneficiarie distinte per dimensione, settore di attività e territorio, eventuali criticità incontrate nell'attuazione degli interventi;

b) gli accordi stipulati ai sensi della presente legge, indicandone durata e principali contenuti, enti e territori coinvolti, numero di imprese e lavoratori interessati, risorse impiegate, risultati attesi e conseguiti.

2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata degli esiti della sperimentazione di cui alla presente legge coinvolgendo le imprese e i soggetti attuatori degli interventi previsti.

3. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione delle presenti disposizioni.

---

#### Art. 4 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, per l'esercizio finanziario 2020, si fa fronte mediante uno stanziamento pari a euro 100 mila da destinare a un capitolo di nuova istituzione denominato "Fondo per la promozione di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare", nell'ambito della missione 14, programma 2, titolo 1, la cui copertura è garantita mediante riduzione di precedenti stanziamenti di spesa nell'ambito della missione 14, programma 2, titolo 1, di euro 50 mila dal capitolo 343010 e mediante riduzione di precedenti stanziamenti di spesa nell'ambito della missione 1, programma 8, titolo 1, di euro 50 mila dal capitolo 1481.

2. Per i successivi esercizi la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

---

Allegato [\(2\)](#)

---

[\(2\)](#) NDR: Si omettono gli allegati contenenti le tabelle di bilancio.

## Sardegna

### L.R. 23-5-2013 n. 12, art. 3 c. 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013).

Pubblicata nel B.U. Sardegna 24 maggio 2013, n. 24.

#### **Art. 3 Disposizioni nel settore sociale e del lavoro.**

6. Per contrastare gli effetti negativi della disoccupazione giovanile, sulla base di un programma e di criteri definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, è autorizzata l'erogazione di un reddito minimo di comunità, a fronte di servizi da prestare a favore della stessa comunità, mediante il ricorso a circuiti di compensazione   multilaterale basati sull'uso della valuta complementare da destinare ad un numero minimo di 10.000 beneficiari di età compresa tra i 25 e i 35 anni, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di prima necessità. Per tali finalità è autorizzata per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 una spesa non superiore ad euro 10.000.000 (UPB S05.03.007).

## Veneto

### L.R. 16-7-2019 n. 27

Norme per la promozione della conoscenza dei circuiti di compensazione multilaterale e complementare su base regionale.

Pubblicata nel B.U. Veneto 23 luglio 2019, n. 80.

[Art. 1 Finalità.](#)

[Art. 2 Interventi per la diffusione della conoscenza dei circuiti di compensazione e la integrazione di sistema.](#)

[Art. 3 Relazione per la valutazione sullo stato di attuazione.](#)

[Art. 4 Norma finanziaria.](#)

Art. 1 Finalità.

1. La Regione del Veneto promuove la diffusione della conoscenza dei circuiti di compensazione multilaterale e complementare su base regionale, quali strumenti elettronici, ad adesione volontaria, di compensazione per lo scambio di beni e servizi fra imprese e che operano nel rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato.

---

Art. 2 Interventi per la diffusione della conoscenza dei circuiti di compensazione e la integrazione di sistema.

1. La Giunta regionale, al fine di diffondere la conoscenza in ordine alla esistenza sul territorio di circuiti di compensazione multilaterale e complementare, istituisce nell'ambito del proprio sito web, una sezione dedicata, alla quale possono iscriversi, su domanda, i soggetti giuridici che hanno

istituito o istituiscono i circuiti di compensazione di cui alla presente legge ed i soggetti che vi aderiscono.

2. La Giunta regionale, altresì, promuove la integrabilità fra i circuiti di compensazione esistenti sul territorio regionale, anche al fine della costituzione di un unico circuito regionale integrato.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le norme attuative della presente legge, a tutela dell'affidamento degli aderenti.

---

#### Art. 3 Relazione per la valutazione sullo stato di attuazione.

1. La Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente in materia, a cadenza annuale e, in prima applicazione, a decorrere dal secondo anno successivo alla entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di attuazione, con particolare riguardo agli interventi attuati per la diffusione della conoscenza dei circuiti di compensazione e per la loro integrabilità e i dati in ordine alle quantità e tipologie di beni e servizi oggetto di transazione nei sistemi.

---

#### Art. 4 Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, destinate al funzionamento del sistema informativo regionale.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021, destinate allo sviluppo del sistema informativo regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

